

**POLITICA DI IMPEGNO DI BANOR SIM S.p.A. NELLA PRESTAZIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

Il D.lgs. 10 maggio 2019, n. 49 di attuazione della direttiva 2017/828 (Shareholder Rights Directive II, SHRD II), ha introdotto – mediante modifiche al TUF – nuovi adempimenti in materia di trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Tali disposizioni sono applicabili a Banor SIM S.p.A. (la “Società” o la “SIM”) che rientra, in quanto autorizzata a prestare il servizio di gestione di portafogli, nella categoria dei gestori di attivi.

In particolare, ai sensi dell’art. 124-*quinquies* del TUF, la Società deve adottare e comunicare al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui essa integra l’impegno in qualità di azionista nella sua strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui la SIM monitora le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialoga con le società partecipate, esercita i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collabora con altri azionisti, comunica con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestisce gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione a tale impegno.

La presente Politica di impegno si applica in generale, ogniqualvolta la Società intenda confrontarsi con gli emittenti quotati partecipati, indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato; è tuttavia possibile che l’effettiva applicazione della Politica da parte della SIM segua un approccio flessibile e proporzionale, anche basato su criteri qualitativi o quantitativi (a titolo esemplificativo l’entità della partecipazione nell’emittente interessato ovvero la significatività dell’investimento rispetto al patrimonio gestito).

1. MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

La SIM monitora gli emittenti quotati partecipati al fine di poter agire in modo proattivo per identificare con anticipo le problematiche e minimizzare le potenziali perdite di valore. L’interazione regolare e continuativa con gli emittenti delle azioni oggetto di investimento aiuta infatti a tutelare e garantire il valore dell’investimento nel lungo periodo.

Il monitoraggio dei titoli in portafoglio, relativamente a:

- strategia e *performance* dell’emittente quotato partecipato;
- questioni ordinarie di *corporate governance*, quali costituzione, elezione, successioni e remunerazione del consiglio di amministrazione;
- approccio alla responsabilità sociale d’impresa;
- gestione dei rischi.

è svolto dal *team* dell’area gestione in modo continuativo, con le seguenti modalità:

- accesso e consultazione delle ricerche *sell side* elaborate da *broker* o società di ricerca indipendenti;
- analisi dei dati forniti da *provider* terzi (quali Bloomberg, Refinitiv, ecc.);
- monitoraggio dei risultati societari, attraverso la partecipazione a *conference call* o incontri societari a commento dei bilanci periodici o ai c.d. *investor days* organizzati dagli stessi emittenti;
- partecipazione a conferenze settoriali o focalizzate su alcuni specifici segmenti di mercato;
- per le valutazioni ESG, consultazione dei dati forniti da agenzie di *rating* esterne (MSCI ESG, Sustainalytics, ecc.) e di *database* specializzati in informazioni non finanziarie, che vengono analizzate e riclassificate dal *team* di analisi;

- contatti con fornitori, clienti, *peers* e altri soggetti in grado di fornire informazioni che, per quanto non privilegiate, possono evidenziare dinamiche settoriali potenzialmente rilevanti nel breve/medio periodo.

Il *team* di gestione tiene traccia dei contatti avuti e delle analisi svolte mediante archiviazione sul portale intranet aziendale e condivisione interna via *e-mail* a tutti i componenti del *team*; inoltre, verifica nel tempo la coerenza dei risultati conseguiti dalle società partecipate con le previsioni formulate sulla base delle analisi svolte e delle informazioni acquisite durante gli incontri di cui sopra.

2. MODALITA' DI INTERVENTO

Gli emittenti quotati partecipati vengono monitorati anche al fine di determinare quando è necessario instaurare un dialogo attivo con i rispettivi organi di amministrazione e/o controllo. Tale monitoraggio avviene su base regolare al fine di verificare, nei limiti del possibile, anche l'efficacia del sistema di *governance* degli emittenti partecipati. Ad esempio, la presenza di un numero adeguato di componenti indipendenti, anche di minoranza, negli organi sociali degli emittenti quotati partecipati può rappresentare di per sé una modalità di monitoraggio.

La SIM potrebbe voler intervenire, ad esempio, qualora nutra rilevanti preoccupazioni in merito alla strategia e alle *performance* dell'emittente quotato partecipato, alla sua *governance* o al suo approccio a questioni ambientali e sociali. In tali casi, tuttavia, anche il disinvestimento da un emittente partecipato potrebbe rivelarsi una misura adeguata per tutelare gli interessi degli investitori.

Qualora le circostanze lo richiedano, la Società opera una politica di dialogo attivo che, a seconda delle dimensioni della società partecipata e della tematica per la quale l'intervento si rende necessario, può assumere le seguenti forme:

- incontri con il *top management*, *middle management*, funzione di *investor relations* o altri soggetti della partecipata per discutere in modo specifico delle tematiche oggetto dell'intervento;
- esplicitazione delle preoccupazioni tramite i consulenti dell'emittente;
- contatto diretto (mediante lettere, indicazioni, incontri) con gli organi sociali della partecipata (Consiglio di amministrazione, amministratori indipendenti, organo di controllo, Consiglio di sorveglianza o equivalenti europei) per porre all'attenzione la tematica e richiedere un intervento;
- richiesta di chiarimenti tramite invio di domande c.d. pre-assembleari o da porre durante l'Assemblea dei soci o mediante richieste di integrazione dell'ordine del giorno della Assemblea;
- per le tematiche ESG, incontri specifici con la funzione aziendale dedicata, se esistente, o con il *top management* della società.

Il confronto con i competenti membri, anche di minoranza, degli organi sociali degli emittenti quotati partecipati può costituire una valida forma di intervento e dialogo attivo a condizione che, nel caso in cui il confronto veda il coinvolgimento di altri investitori (istituzionali o privati) che ne hanno presentato o votato la candidatura, sia svolto alle seguenti condizioni:

- sia garantito il rispetto del generale principio di assenza di vincolo di mandato con gli azionisti che hanno presentato o votato la loro candidatura;
- i componenti degli organi sociali non divulgano informazioni sensibili o riservate in occasione di tali confronti;
- sia prevista una tempestiva informativa agli organi sociali dell'emittente circa le modalità e i contenuti degli incontri.

Qualora il dialogo non risulti soddisfacente, la Società valuta come e se proseguire nel proprio intento e considera l'opportunità di coinvolgere altri investitori istituzionali o privati rilevanti.

3. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO

Nel servizio di gestione di portafogli il diritto di intervento e di voto relativo agli strumenti finanziari gestiti spetta al cliente, il quale ne è titolare.

La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto, inerente agli strumenti finanziari in gestione, può essere conferita dal cliente alla Società con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto è sempre revocabile.

La SIM può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il cliente avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi Banor deve dare immediata comunicazione al cliente, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione del voto; tuttavia il cliente può specificare nelle istruzioni che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso diversamente da quello indicato.

La Società qualora, considerata la partecipazione detenuta, ritenga che l'esercizio dei diritti di voto possa giovare all'esclusivo interesse dei clienti, può informare i titolari del diritto di voto delle tematiche all'ordine del giorno identificando la propria posizione sui punti.